

PROTOCOLLO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL SAFEGUARDING OFFICE

In ottemperanza alle previsioni normative contenute nei decreti legislativi nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M. ha istituito il Safeguarding Office al fine di rendere effettivo e garantire il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

In quest'ottica, con il presente regolamento si intende disciplinare lo svolgimento delle attività demandate al Safeguarding Office come specificatamente individuati nel Regolamento per la Tutela dei Tesserati della Fijlkam per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui tesserati, alle cui previsioni integralmente si rimanda.

Art. 1 - Compiti e funzioni del Safeguarding Office

In relazione a quanto previsto al comma 1 dell'art. 9 del Regolamento per la Tutela dei Tesserati, al Safeguarding Office sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b. ricevere, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di abuso psicologico, abuso fisico, la molestia sessuale, abuso sessuale, omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect"), incuria, abuso di matrice religiosa, il bullismo, il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori, l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento, e/o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti, assumendo le conseguenti iniziative;
- c. segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. emanare raccomandazioni anche verso singoli Affiliati e/o persone Tesserate;
- e. vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui le associazioni e società sportive dovranno dotarsi, nonché sulla conformità del loro contenuto ai Regolamenti Federali.
- f. vigilare sulla nomina, nei termini previsti dai Regolamenti Federali, da parte delle associazioni e società sportive affiliate del responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.
- g. segnalare al Segretario Generale FIJLKAM e all'Ufficio del Procuratore Federale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, la violazione delle previsioni di cui alle lett. e) e f) oltre che il mancato aggiornamento alle norme federali delle disposizioni contenute nei modelli organizzativi e nei codici di condotta già adottati, nonché qualsivoglia condotta rilevante di cui l'Ufficio sia venuto a conoscenza in via diretta o per segnalazione da parte di terzi.

- h. presenziare a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione della Safeguarding Policy;
- i. ricevere le comunicazioni delle Affiliate relative ai modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta;
- j. ricevere le comunicazioni delle Affiliate in materia di adozione di Linee Guida non federali;
- k. ricevere le comunicazioni della nomina del Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle Affiliate;
- l. si rapporta, con funzione di indirizzo e supporto, con il Responsabile Societario contro abusi, violenze e discriminazioni nominato in ciascuna affiliata di cui alla superiore lettera f;
- m. redigere annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto;
- n. relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- o. fornire ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- p. svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART 2. – Attività di vigilanza e controllo.

- 1) Il Safeguarding Office dovrà vigilare e controllare sull'adozione, nei tempi previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti Federali, da parte delle associazioni e società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nonché sulla conformità del loro contenuto alle linee guida federali o comunque ai regolamenti emanati sul punto dal Consiglio Federale, oltre che sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni.
- 2) A tali fini, nel corso di ogni stagione sportiva o, comunque, nel diverso termine previsto dai Regolamenti o delibere Federali, il Safeguarding Office verificherà l'avvenuta comunicazione da parte delle associazioni e società sportive affiliate del nominativo del responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.
- 3) Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, il Safeguarding Office potrà richiedere alle associazioni e società sportive affiliate, se del caso effettuando controlli "a campione", la trasmissione del certificato del casellario giudiziale del responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni e dei vari titoli abilitanti allo svolgimento della indicata funzione, qualora previsti dalla normativa federale, oltre che l'invio dei codici di condotta adottati anche al fine della verifica della corrispondenza del loro contenuto alle norme federali.
- 4) Le informazioni e la documentazione richiesta dal Safeguarding Office dovrà essere trasmessa, nel termine da questo indicato, dalle associazioni o società affiliate a mezzo e-mail, all'indirizzo che sarà fornito nella richiesta all'uopo inviata.
- 5) Nel caso in cui il Safeguarding Office verifichi che entro l'inizio di ciascuna stagione agonistica o, comunque, nel diverso termine previsto dai Regolamenti o delibere Federali, l'associazione o la società sportiva affiliata non abbia nominato il responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, ovvero abbia omesso di comunicare

all'ufficio detta nomina, dovrà notiziare, senza indugio, il Segretario Generale e l'Ufficio del Procuratore Federale ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

- 6) Il Safeguarding Office procederà con le medesime modalità di cui al comma 5 nel caso in cui l'associazione o la società affiliata non abbia dato seguito, nel termine assegnato, alla richiesta di integrazione documentale di cui al 3 comma del presente articolo, avendo omesso di fornire quanto richiesto, ovvero avendo trasmesso documentazione e/o informazioni parziali, non esaustive o che si siano rivelate non veritiere.
- 7) Analoga segnalazione di cui al comma 5 del presente articolo dovrà essere inoltrata dal Safeguarding Office qualora accertati che l'associazione o la società sportiva affiliata abbia nominato, quale responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, un tesserato privo dei titoli abilitanti eventualmente richiesti dalle norme federali o che abbia riportato condanne per i seguenti reati: 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

ART 3 – Attività di repressione degli abusi

1. È compito del Safeguarding Office attuare tutte le iniziative utili al fine di acquisire e far emergere situazioni di abusi, violenze e discriminazioni, anche relative alla materia delle pari opportunità, attuate dai componenti di associazioni o società sportive affiliate in danno dei tesserati.
2. Ai fini di cui al comma che precede il Safeguarding Office predisporrà un indirizzo e-mail, pubblicato sul sito istituzionale safeguarding@fijlkam.it a cui potranno essere inviate segnalazioni da parte di chi sia venuto a conoscenza o abbia subito direttamente comportamenti rilevanti. Dette segnalazioni potranno pervenire, altresì, mediante la compilazione – anche in formato anonimo - del modulo appositamente predisposto, direttamente accessibile dalla homepage del sito istituzionale www.fijlkam.it. In ogni caso è obbligo del Safeguarding Office prendere in considerazione segnalazioni che siano pervenute con modalità differenti da quelle innanzi indicate, ovvero notizie di cui i componenti dell'Ufficio abbiano avuta diretta conoscenza.
3. L'attività e la documentazione acquisita a seguito delle segnalazioni pervenute al Safeguarding Office, indipendentemente dall'esito del procedimento, ivi compreso il provvedimento reso a definizione dello stesso, sarà raccolta nel "*Registro delle segnalazioni*" il cui accesso è riservato ai componenti dell'Ufficio e ai funzionari federali incaricati delle funzioni di segreteria, i quali dovranno assicurare la più totale riservatezza.

ART 4 – Gestione delle segnalazioni pervenute al Safeguarding Office

1. A seguito della ricezione di una segnalazione, il Safeguarding Office dovrà – senza indugio – aprire il relativo procedimento mediante l'inserimento della notizia e degli eventuali documenti allegati, nel "*Registro delle segnalazioni*".
2. Qualora il Safeguarding Office verifici che la segnalazione o, comunque, la notizia acquisita non necessiti del compimento di alcuna attività istruttoria, poiché i fatti denunciati appaiono già sufficientemente circostanziati, dovrà – nel più breve

termine dal ricevimento della segnalazione o dall'acquisizione della notizia – trasmettere la relativa documentazione all'Ufficio del Procuratore Federale ed adottare i provvedimenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. Qualora il Safeguarding Office verifichi che la segnalazione o, comunque, la notizia acquisita necessiti del compimento di attività istruttoria al fine di verificarne la fondatezza e/o di acquisire ulteriori elementi a suo supporto, procederà ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

ART 5 – Attività istruttoria e decisioni consequenziali

- 1 Nel caso in cui il Safeguarding Office ritenga di non dover procedere ai sensi del 2 comma dell'art. 4, dovrà – nel più breve tempo possibile dal ricevimento della segnalazione o dall'acquisizione della notizia – individuare quale sia l'attività istruttoria da svolgere, anche ai fini della relativa comunicazione ai soggetti interessati se necessaria e, comunque avendo riguardo a garantire la riservatezza del segnalante.
- 2 L'attività istruttoria ad espletarsi verrà svolta dal Safeguarding Office in maniera collegiale o da un singolo Componente appositamente delegato e, se del caso, anche con altri soggetti appositamente individuati e nominati.
- 3 Nell'espletamento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, il Safeguarding Office potrà procedere:
 - a) All'audizione, da tenersi in presenza o in via telematica, in maniera preferibilmente separata e con obbligo di riservatezza di quanto dichiarato, dei soggetti interessati e di chiunque, anche se non tesserato, possa fornire informazioni utili;
 - b) Alla richiesta di relazioni o chiarimenti scritti ai soggetti interessati, o di documentazione afferente alla segnalazione pervenuta;
 - c) Effettuare, anche senza preavviso, ispezioni o sopralluoghi o presenziare a gare, allenamenti, collegiali, corsi federali, manifestazioni;
 - d) Compiere ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta opportuna.
- 4 Espletata l'attività istruttoria, il Safeguarding Office potrà disporre l'archiviazione della segnalazione qualora ne sia accertata la totale infondatezza o manchino del tutto gli elementi sufficienti per procedere alla verifica di quanto denunciato o potrà anche concludere il procedimento avviato attraverso la sola formulazione di inviti, raccomandazioni o adozione di misure per evitare il ripetersi in futuro di determinati comportamenti nei confronti dei soggetti individuati. Il Safeguarding Office potrà inoltre procedere alla trasmissione degli atti e di tutta la documentazione acquisita all'Ufficio del Procuratore Federale, fatta eccezione per le dichiarazioni rese da coloro che abbiano espressamente richiesto la non verbalizzazione e la non trasmissione delle stesse alla Procura Federale. Tale eccezione non si applicherà nel caso in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia, diffamazione o per illeciti derivanti dalla medesima segnalazione.
- 5 La decisione sarà assunta collegialmente dal Safeguarding Office a maggioranza dei suoi componenti.
- 6 Il procedimento dovrà concludersi nel più breve tempo possibile dall'acquisizione della notizia o della segnalazione.
- 7 La decisione assunta potrà nel caso essere comunicata dal Safeguarding Office alla persona che ha effettuato la segnalazione, qualora questa corrisponda alla persona

vittima o sia esercente la responsabilità genitoriale (nel caso in cui si tratti di persona di minore età).

ART 6- Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. Qualora il Safeguarding Office, o un suo membro, abbia avuto conoscenza diretta di comportamenti integranti abuso, violenza o discriminazione dovrà informare senza indugio gli altri componenti dell'Ufficio al fine dell'assunzione delle relative iniziative, anche istruttorie se necessarie, e dell'eventuale trasmissione della segnalazione alla Procura Federale.
2. Inoltre, per il caso in cui l'acquisizione della notizia derivi dall'aver assistito personalmente al comportamento illecito, il Safeguarding Office o i membri presenti, dovranno:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante gli allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici Responsabili.

ART 7 - Provvedimenti provvisori

1. A seguito della ricezione di una segnalazione o, comunque, dell'acquisizione di una notizia riguardante la commissione di comportamenti concretizzanti abuso, violenza o discriminazione, il Safeguarding Office, qualora ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria, potrà formulare raccomandazioni, anche provvisorie, inviti o assumere ogni utile iniziativa verso i singoli tesserati o le associazioni o società sportive affiliate che siano coinvolti nel procedimento, finalizzate a sollecitare immediatamente l'adeguamento dei comportamenti da assumere alle linee di condotta indicate nei Regolamenti Federali.
2. Il Safeguarding Office potrà procedere con le medesime modalità di cui al 1 comma del presente articolo, anche nel caso in cui disponga l'archiviazione del procedimento, in modo da sollecitare la diffusione e l'osservanza dei Regolamenti Federali emanati in materia.
3. La mancata osservanza delle raccomandazioni eventualmente formulate darà luogo a responsabilità disciplinare in danno dei destinatari, con trasmissione degli atti da parte del Safeguarding Office all'Ufficio del Procuratore Federale.

ART 8 - Attività di prevenzione e di formazione

1. È compito del Safeguarding Office attuare tutte le iniziative ritenute opportune al fine della rimozione di comportamenti integranti abusi, violenze o discriminazioni e di prevenire il loro compimento anche attraverso la diffusione negli organi territoriali della federazione, delle ASD/SSD e dei tesserati del contenuto e degli obblighi contenuti nei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni. A tali fini il Safeguarding Office potrà organizzare corsi di aggiornamento, seminari informativi, e percorsi formativi rivolti ai dirigenti, tecnici, e Ufficiali di gara.

ART 9 – Norme di funzionamento

- 1- Al fine del funzionamento del Safeguarding Office, si prevede che l'Ufficio debba riunirsi, con le modalità ritenute più opportune, una volta al mese, salva la necessità di ulteriori incontri a seguito della ricezione di segnalazioni.
- 2- Durante gli incontri i membri e/o gli eventuali soggetti delegati dovranno garantire la massima riservatezza rispetto al contenuto della riunione e alle decisioni assunte.
- 3- Qualora si debba procedere all'audizione di soggetti coinvolti in segnalazioni pervenute all'Ufficio, quest'ultimo potrà valutare quali le modalità più opportune ai fini del suo espletamento, avendo comunque riguardo a garantire la massima riservatezza ai soggetti coinvolti.
- 4- Tutte le decisioni del Safeguarding Office dovranno essere prese a maggioranza dei suoi componenti.
- 5- Il Safeguarding Office redigerà ogni anno una relazione da sottoporre al Consiglio Federale nel cui ambito indicare il numero delle segnalazioni complessivamente pervenute e delle notizie acquisite con modalità differenti, tra cui i casi di cui i componenti siano venuti a conoscenza in via diretta, e le iniziative adottate.
Con cadenza semestrale, il Safeguarding Office dovrà relazionare all'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, indicando le attività svolte in materia di prevenzione e repressione degli abusi, violenze e discriminazioni.

Deliberato dal Consiglio Federale Nazionale in data 27/09/2024